NOTA

COLLOCAMENTO MIRATO DISABILI – ULTERIORI PRECISAZIONI IN MERITO ALL'ESCLUSIONE DALLA BASE DI COMPUTO DEGLI ADDETTI IMPEGNATI IN LAVORAZIONI CHE COMPORTANO IL PAGAMENTO DI UN TASSO DI PREMIO AI FINI INAIL PARI O SUPERIORE AL 60 PER MILLE

Nella prima fase di applicazione dell'art. 5, comma 3 bis, della legge 68/1999, concernente l'esonero parziale autocertificato relativo agli addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini Inail pari o superiore al 60 per mille, sono emerse problematiche relativamente ad alcune fattispecie, in particolare con riferimento alle imprese multilocalizzate.

Per questo motivo il termine fissato in sede di prima applicazione in 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto interministeriale 10 marzo 2016 (ovvero 60 giorni dal 2 maggio 2016: 1° luglio 2016 - Rif. Circolare di Confindustria Bergamo 296/2016) è stato prorogato al 31 luglio 2016 (rif. News Confindustria Bergamo 5 luglio 2016).

La Nota operativa del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali n. 5113 del 26 luglio 2016 è intervenuta nuovamente sulla materia sottolineando in particolare che:

a) Rimangono confermati i seguenti limiti numerici in merito alla possibilità di avvalersi dello scomputo:
   La quota di esonero non può essere superiore:
   - Alla differenza tra la quota di riserva e la quota netta
   - Alla differenza tra la quota di riserva ed il numero dei lavoratori con disabilità occupati
   - Al limite massimo esonerabile (60%)
b) I datori di lavoro che hanno inviato l'autocertificazione con PEC sono tenuti a presentare l'autocertificazione collegandosi al sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali www.lavoro.gov.it, sezione Strumenti e servizi, pagina autocertificazione esonero, accedendo alla procedura con le credenziali di clic lavoro ***ENTRO IL 31 LUGLIO 2016***.
   La presentazione dell'autocertificazione ***con modalità diverse (=via PEC)*** non consente al datore di lavoro di avvalersi dell'esonero.
c) Il datore di lavoro che occupa più di 50 dipendenti può accedere all'esonero parziale autocertificato secondo le regole generali illustrate al punto 3 - Limiti sulla quota di esonero della Nota ministeriale. Nel caso in cui il datore di lavoro abbia unità produttive in più province, le regole sopra esposte saranno applicate a ciascun ambito provinciale in cui insistono le unità produttive interessate dall'esonero.
d) Ulteriori specifiche concernenti l'applicazione dei limiti sulla quota di esonero sono state previste per i datori di lavoro che occupano da 36 a 50 dipendenti (punto 3.2 della circolare) e da 15 a 35 dipendenti (punto 3.3 della circolare)
e) In caso di variazioni della quota di esonero il datore di lavoro, entro il 31 luglio 2016, deve ripresentare l'autocertificazione indicando la quota di esonero in aumento o in diminuzione e versare il contributo esonerativo.